

TI_GERICHTE 52.1998.314 vom 8. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.314

FR: TI_GERICHTE 52.1998.314 du 8 février 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.314 del 8 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 16

cpv. 3 LCStr). Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr). 4. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1). Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b). In concreto, la ricorrente ha superato di 31 km/h la velocità massima consentita. Essa ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre va di conseguenza obbligatoriamente revocata. 5. Come accennato in narrativa, la ricorrente si duole del fatto che l'autorità inferiore non ha accolto la sua richiesta di prendere in visione l'apparecchio radar e i documenti di taratura del medesimo. Sostiene pure la necessità di un sopralluogo onde accertare che la velocità consentita nel tratto in questione sarebbe di 60 km/h, e quindi l'infondatezza del provvedimento adottato nei suoi confronti. Sennonché, simili argomentazioni sono irricevibili nella presente sede e non possono conseguentemente essere prese in considerazione. 5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessata un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre

non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove - come nella presente fattispecie - la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessata sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultima non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuta, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura. 5.2. Nel caso di specie la ricorrente è stata informata dal dipartimento con lettera 29 luglio 1998 che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Essa ha invero dichiarato, ancorché telefonicamente il 31 luglio successivo, di non meritarsi una punizione così severa in quanto si definisce una conducente corretta. Ha nondimeno aggiunto di aver erroneamente creduto che il limite di velocità fosse di 80 km/h perché non conosce il luogo dove era posto il radar. Essa non ha dunque contestato il limite di velocità di 50 km/h, né il dispositivo tecnico di misurazione della velocità. Il 21 agosto 1998 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione le ha quindi inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. La ricorrente l'ha accettata, non avendola impugnata davanti alle istanze di giudizio superiori. Così facendo essa ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non può più in questa sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è dunque di principio vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Dipartimento, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale. A torto quindi l'insorgente sostiene che la sanzione penale non può costituire una ammissione o un riconoscimento della corretta misurazione della velocità. Ne consegue che le censure addotte dalla ricorrente vanno respinte siccome infondate. 6. L'insorgente allega infine la necessità dell'uso di un veicolo per recarsi sul luogo di lavoro a _____. A torto. A prescindere dal fatto che essa non ha dimostrato di seguire orari professionali irregolari, la licenza di condurre non risulta in tutti i casi indispensabile. Tale necessità non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti l'intero suo reddito - o una parte essenziale dello stesso - come è il caso ad esempio per un autista professionale. In quanto esposto dalla ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti segnatamente all'aiuto di un collaboratore o di familiari (cfr. DTF 122 II 24 e seg. consid. 1c, DTF 22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in re D.S.). 7. Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile di far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento di revoca

pronunciato nei confronti di _____ appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca ad un mese la Sezione della circolazione si è del resto attenuta al minimo legale imposto dall'art.

E. 17

cpv. 1 lett. a LCStr. Per il che il ricorso va respinto. 8. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 800.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.